REGOLAMENTO (CEE) N. 277/74 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1974

che modifica la data d'applicazione del regolamento (CEE) n. 77/74 relativo all'età del latte scremato in polvere acquistato dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 77/74 (3) ha modificato il regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere (4), nel senso che il latte scremato in polvere acquistato dagli organismi d'intervento non deve, al momento dell'acquisto, superare un mese dal giorno di fabbricazione ; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 77/74, detta modifica si applica a decorrere dal 1° aprile 1974 ; che tale data doveva corrispondere al giorno a partire dal quale sarebbe stato applicabile per il latte scremato in polvere un prezzo d'intervento modificato ;

considerando che un nuovo prezzo d'intervento potrebbe essere applicato per il latte scremato in polvere prima di tale data e che è pertanto opportuno prendere in considerazione tale circostanza per la data d'applicazione del regolamento (CEE) n. 77/74 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 77/74, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente :

« Esso è applicabile dal giorno in cui diviene applicabile per il latte scremato in polvere un prezzo d'intervento diverso da quello attualmente in vigore, e al più tardi dal 1° aprile 1974 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 9 dell'11. 1. 1974, pag. 38.
(4) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.